

* * *

Sezione III centrale d'appello

21 – Sezione III centrale d'appello; sentenza 11 gennaio 2023; Pres. Zuccheretti, Est. Comite, P.M. De Francis; Proc. gen. c. M.L. e altri.

Annulla con rinvio Corte conti, Sez. giur. reg. Sardegna, 9 luglio 2020, n. 179.

Responsabilità amministrativa e contabile – Società privata – Percezione di contributi pubblici – Aumento fittizio di capitale sociale – Sviamento dei contributi – Danno erariale – Occultamento doloso – Prescrizione – Idoneità della notizia di reato a costituire termine iniziale per la decorrenza della prescrizione – Esclusione.

C.c., art. 2935; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2.

Responsabilità amministrativa e contabile – Guardia di finanza – Obbligo di denuncia – Natura di organo di vertice dell'amministrazione – Esclusione – Subordinazione della trasmissione della notizia di danno alla conclusione delle indagini preliminari e all'autorizzazione della Procura penale – Sussiste.

C.g.c., art. 52; c.p.p., art. 347; d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 l. 31 marzo 2000, n. 78, artt. 3, 6.

Sussiste l'occultamento doloso del danno qualora l'aumento di capitale sociale con mezzi propri, condizione prevista per l'erogazione dei finanziamenti agevolati ad una società, sia adempiuto dai soci mediante modalità fittizie che celavano una partita di giro, in tal caso, infatti, l'amministrazione erogatrice del contributo è stata consapevolmente ingannata circa la sussistenza di una condizione di ammissibilità del beneficio; il termine iniziale della prescrizione decorre,

pertanto, dalla conoscenza, da parte della Procura erariale, della sussistenza del danno.

La Guardia di finanza non è un “organo di vertice dell’amministrazione” a norma dell’art. 52 c.g.c. ma un corpo militare obbligato a riferire senza indugio all’autorità giudiziaria ordinaria e vincolato al segreto delle indagini penali, per cui l’obbligo di procedere a formale e tempestiva segnalazione alla competente procura regionale contabile è subordinata al nulla osta della Procura penale e alla conclusione delle indagini penali rispetto di detto segreto.